



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Responsabilità dell'avvocato: affermato che il mancato guadagno è dovuto – con molta probabilità – all'omissione dell'agente, il danno va risarcito interamente

In tema di [responsabilità dell'avvocato](#), una volta affermato che il danno (*rectius*, il mancato guadagno) è dovuto, con molta [probabilità](#), all'omissione dell'agente, il nesso di causalità deve dirsi accertato (regola del più probabile che no) ed il danno va risarcito interamente, secondo la regola del "tutto o niente" o *all or nothing*: accertato che *x* ha causato *Y* - e questo giudizio non richiede certezza ma probabilità – il danno è interamente posto a carico dell'agente e non già in proporzione alla asserita probabilità (nella specie gli eredi di soggetto deceduto sul posto di lavoro si rivolgevano ad un avvocato per ottenere il risarcimento del danno e questi depositava costituzione di parte civile nel processo penale; intervenuta però sentenza di patteggiamento, l'azione civile non veniva mai esercitata, a seguito di tale patteggiamento, in

sede civile; appurato che ormai non poteva più farsi causa in sede civile, gli eredi proponevano azione di responsabilità professionale nei confronti del legale, che la Corte di Appello condannava a risarcire ai clienti un danno pari alla somma che costoro avrebbero potuto conseguire se fosse stata fatta l'azione civile, ritenendo che, se si fosse agito in sede civile, probabilmente il danno si sarebbe evitato, rectius, il vantaggio sarebbe stato conseguito; la Cassazione rigetta il ricorso).

In senso contrario: VIOLA, [Riflessioni critiche sul criterio risarcitorio c.d. all or nothing](#), nonché VIOLA, [Valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento](#), Milano, 2021. E' utile anche [FOCUS sul c.d. "all or nothing": responsabilità civile e concorso di cause \(ipotesi di concausa naturale\)](#)

NDR: per approfondimenti, si segnala, di recente, Federica BOLLA, [Responsabilità dell'Avvocato \(disciplinare, civile, penale\), 2022](#).

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 25.1.2022, n. 2072

...omissis...

Svolgimento del processo

In data *omissis* il *omissis* è deceduto sul posto di lavoro. I suoi eredi, la moglie ed i figli, si sono rivolti per ottenere il risarcimento del danno, all'avv. XXX, che ha depositato costituzione di parte civile nel processo penale.

Nel 2001 (la data precisa non risulta agli atti di questo ricorso) è intervenuta sentenza di patteggiamento. L'azione civile non è stata mai esercitata, a seguito di tale patteggiamento, in sede civile.

Gli eredi della vittima, nel 2010, non avendo notizie della loro azione per risarcimento, si sono rivolte ad altro avvocato, il quale, nel 2012, dopo aver appurato che v'era stato patteggiamento ed avere inteso che ormai non poteva più farsi causa in sede civile, ha promosso azione di responsabilità professionale nei confronti del XXX.

Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda, escludendo violazione di doveri professionali da parte del legale, mentre i giudici di appello hanno accertato che il XXX non ha mai informato gli eredi della vittima dello stato dei procedimenti, ed anzi, avrebbe detto loro che il giudizio penale era stato sospeso, e dunque ha tenuto un comportamento contrario ai doveri professionali, che ha impedito di conseguire un risultato utile, anche al nuovo difensore.

Il ricorso è basato su quattro motivi. V'è controricorso degli eredi *omissis*. Il ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

I primi tre motivi riguardano una questione comune e mirano a dimostrare che, quando i clienti si sono rivolti all'altro difensore, l'azione per danni non era ancora prescritta, ed avrebbe potuto essere fatta valere dal nuovo incaricato. Infatti, il primo motivo denuncia violazione dell'art. 2947 c.c., e censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha tenuto conto che, essendo

intervenuta sentenza di patteggiamento, ed essendo il termine di prescrizione quello decennale per responsabilità contrattuale, questo termine ha ripreso a decorrere dal 2001, così che quando è stato incaricato il nuovo difensore, non era spirato, e l'azione per danni era ancora possibile.

Con il secondo motivo si denuncia omesso esame di un fatto controverso, vale a dire che questa circostanza, della natura contrattuale della responsabilità del datore di lavoro, della sua interruzione per via del patteggiamento, non è stata considerata dai giudici di appello.

Con il terzo motivo si assume violazione dell'art. 115 c.p.c., e dell'art. 2967 c.c., nel senso che la corte di appello negando un fatto, ossia la circostanza che la prescrizione non era ancora maturata ed era possibile quindi che il nuovo difensore la facesse valere, ha posto a base della decisione una circostanza per contro non vera, che invece doveva essere provata dalla controparte.

Questi motivi possono valutarsi insieme e sono inammissibili.

La ratio della decisione è che il XXX ha violato i doveri professionali, sia per l'inerzia nella tutela dei diritti dei clienti, non avendo cioè fatto alcunché dal patteggiamento (2001) in poi, sia per non avere neanche mai informato i clienti dell'andamento del processo, ed anzi, per aver mentito loro affermando che il procedimento penale era sospeso; infine per non aver collaborato con il nuovo difensore, fornendo a costui le informazioni utili - non avrebbe neanche restituito le carte processuali - per poter agire in sede civile.

E' questa condotta che - con un accertamento di fatto qui non censurabile - secondo i giudici di merito, ha impedito alle parti ed al nuovo difensore di agire in giudizio: invero, solo con la comparsa di costituzione in giudizio, nel primo grado di questa causa, si è scoperto che era stata proposta costituzione di parte civile in un procedimento penale, poi definito con patteggiamento in tempo ormai non più utile per una ulteriore azione in sede civile.

Ne deriva quindi che, secondo i giudici di merito, v'è un nesso di causa tra queste evidenti negligenze - mancata totale informazione al nuovo difensore, come alle parti, dello stato della causa - ed il danno. E' stato questo atteggiamento che ha comportato l'impossibilità per il nuovo difensore di agire, ove mai ve ne fosse ancora tempo, per il risarcimento dei danni in sede civile.

Essendo questa la ratio, la contestazione circa i termini di prescrizione è peraltro inammissibile, non essendovi alcuna prova che la questione sia stata comunque posta al giudice di appello: lo stesso ricorrente, con il secondo motivo, lamenta omesso esame, con ciò significando dire che il fatto non è stato esaminato, ma senza dimostrazione alcuna che sia stato prospettato in quei termini.

E senza tacere del fatto che, ritenendo che dal 2001 (data generica del patteggiamento) decorrevano dieci anni di prescrizione, l'azione si sarebbe prescritta nel 2011, mentre non risulta proposta dal ricorrente una rituale denuncia di vizio motivazionale avente ad oggetto il fatto che l'epoca dell'incarico al nuovo difensore fosse antecedente la maturazione della prescrizione, posto che trattasi di circostanza non accertata dal giudice di merito.

Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 1226 e 2967 c.c..

La Corte di Appello ha condannato il XXX a risarcire ai clienti un danno pari alla somma che costoro avrebbero potuto conseguire se fosse stata fatta l'azione civile.

Il ricorrente ritiene che, avendo i giudici di merito affermato che con molta probabilità la richiesta di risarcimento sarebbe stata accolta, non dovevano riconoscere il danno intero, ma quello corrispondente alla ritenuta probabilità. Il motivo è infondato.

Il giudizio di probabilità è relativo qui alla causalità: la condotta alternativa lecita avrebbe potuto evitare il danno con molta probabilità. Il che significa che la corte di merito ha ritenuto che, se si fosse agito in sede civile, probabilmente il danno si sarebbe evitato, rectius, il vantaggio sarebbe stato conseguito, dove è evidente che il giudizio di probabilità attiene al nesso di causa, non già all'ammontare del danno. Una volta affermato che il danno (rectius, il mancato guadagno) è dovuto, con molta probabilità, all'omissione dell'agente, il nesso di causalità deve dirsi accertato (regola del più probabile che no) ed il danno va risarcito interamente, secondo la regola del "tutto o niente": accertato che x ha causato Y - e questo giudizio non richiede certezza ma probabilità- il danno è interamente posto a carico dell'agente e non già in proporzione alla asserita probabilità: altro discorso essendo quello relativo alla probabilità del danno (chance) che invece è spesso confuso con la probabilità del nesso causale, come in questo caso.

Il ricorso va rigettato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 4000,00 Euro, oltre 200,00 Euro di spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: *Edizioni DuePuntoZero*

